



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 43

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 7 febbraio 2023

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5^a (Programmazione economica, bilancio):

Plenaria (*)

Commissioni permanenti

9^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 3
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19)</i>	» 56
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20)</i>	» 56

(*) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5^a (Programmazione economica, bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 43° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 7 febbraio 2023.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura
e produzione agroalimentare)

Martedì 7 febbraio 2023

Plenaria

19^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 18 di venerdì 3 febbraio, sono stati depositati 4 ordini del giorno e 117 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Comunica inoltre che l'emendamento 5.0.5 è stato riformulato in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

Rende noto che l'illustrazione delle proposte emendative avrà luogo la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sul disegno di legge n. 17 (Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,05.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 455
(al testo del decreto-legge)**

G/455/1/9

NOCCO, ZULLO, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (A.S. 455);

premesso che:

il testo in esame tenta di rispondere all'esigenza di bilanciare, secondo i principi fissati dalla Corte costituzionale, i beni giuridici del diritto alla salute e della salubrità ambientale con l'interesse pubblico all'approvvigionamento di beni e servizi ritenuti essenziali per il sistema economico nazionale e alla tutela della coesione sociale, alla luce del fatto che l'ordinamento, tuttavia, allo stato attuale non conosce istituti finalizzati a garantire quel bilanciamento, tanto che in alcune situazioni di emergenza si è dovuto fare ricorso a provvedimenti emergenziali di natura straordinaria, che, proprio per questa ragione, hanno prodotto frizioni tra i soggetti preposti alla tutela dei diversi interessi, e in ogni caso, risultati provvisori e insoddisfacenti;

la contemperazione equilibrata fra i vari bisogni deve essere attuata, le frizioni tra i soggetti preposti alla tutela dei diversi interessi non sono state risolte ed è ben prevedibile che la conversione in legge del decreto aprirà la stura a numerosi ricorsi amministrativi e sovranazionali, col risultato di ritornare in una condizione di stallo dalla quale ci si proponeva di uscire;

considerato che:

l'impianto in parola fattura attualmente circa 4 miliardi di euro ed il sequestro in essere delle aree con facoltà d'uso determina l'impossibilità ad accedere al mercato del credito il quale, a sua volta, caratterizza difficoltà nel flusso di cassa con logiche ripercussioni finanziarie negative sull'indotto;

la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) è uno strumento di sostenibilità ambientale volto ad integrare le componenti salute e ambiente, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, più volte ribaditi nelle dichiarazioni sottoscritte dai Ministri

dell'ambiente e della sanità di 53 Paesi della regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

il procedimento è attualmente codificato dall'ISPRA nelle «Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale» – ISPRA 133/2016;

che tale strumento dovrebbe essere reso obbligatorio per l'impianto di Taranto al fine di tutelare la presenza sul territorio e la sensibilità intrinseca per le legittime preoccupazioni per la salute e la coesione sociale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di richiedere, nell'ambito dell'impianto riconducibile al plesso di Taranto e per quanto di competenza, l'effettuazione delle opportune verifiche di ottemperanza delle normative di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, secondo la procedura di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS).

G/455/2/9

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

in particolare l'articolo 1 apporta delle modifiche all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, e all'articolo 30 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, consentendo la sottoscrizione da parte di Invitalia di ulteriori apporti di capitale rispettivamente per un massimo di 705 milioni di euro e fino a un massimo di 1 miliardo di euro, specificando che tali interventi possano essere autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico;

considerato che:

il 14 aprile 2021 Invitalia ha sottoscritto l'aumento di capitale di AM InvestCo Italy S.p.A., società affittuaria dei rami di azienda di ILVA in amministrazione straordinaria, per un importo di 400 milioni

di euro, in attuazione dell'accordo di co-investimento tra Arcelor Mittal Holding S.r.l., Arcelor Mittal S.A. e Invitalia, già comunicato al mercato nel dicembre 2020, finalizzato ad avviare una nuova fase di sviluppo eco-sostenibile dell'ILVA di Taranto;

a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale citato, Invitalia ha acquisito il 50 per cento dei diritti di voto di AM InvestCo Italy che ha assunto la denominazione «Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.»;

nel corso dell'incontro tenuto il 13 dicembre 2021 presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia S.p.A. hanno illustrato le linee guida del nuovo piano industriale che si pone come obiettivo decennale di giungere alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto. In tale contesto la società ha rappresentato lo stato di sospensione della *governance* aziendale, posto che Arcelor ha ceduto il 50 per cento dei diritti di voto a Invitalia – che detiene una quota azionaria del 40 per cento circa – specificando che, per esercitare pienamente il proprio diritto di voto, Invitalia riteneva necessario che si realizzassero una serie di condizioni sospensive, tra cui, *in primis*, il dissequestro degli impianti;

in un successivo incontro l'amministratore delegato di Invitalia ha precisato che la società aveva siglato un accordo con i soci Arcelor Mittal che differiva a maggio 2024 la modifica dell'assetto azionario con il passaggio della maggioranza a Invitalia al verificarsi di determinate condizioni quali il dissequestro degli impianti, la sottoscrizione di un accordo tra azienda e organizzazioni sindacali e l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

rilevato che:

nel 2018 era stato sottoscritto un accordo, l'unico condiviso anche dalle parti sociali, che prevedeva garanzie per i 10.700 lavoratori per i quali, a fronte di migliaia di esuberanti, non si sarebbe dovuta attivare la procedura per la cassa integrazione. Contrariamente a quanto pattuito, già pochi mesi dopo l'accordo è stata attivata la cassa integrazione confermando i termini dell'accordo esclusivamente per l'esuberante di migliaia di lavoratori;

dal 2019 Arcelor Mittal ha infatti continuato a fare ricorso alla cassa integrazione straordinaria e, attualmente, risultano in cassa integrazione 3.000 lavoratori di Acciaierie d'Italia, 1.700 lavoratori di Ilva in Amministrazione Straordinaria nonché 2.500 lavoratori dell'indotto;

nell'incontro tenuto il 17 novembre 2022 presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è stata infatti evidenziata la decisione improvvisa dell'azienda di fermare le 145 aziende appaltatrici con conseguenze gravissime per l'indotto e per il territorio;

le organizzazioni sindacali hanno ribadito la permanenza di pesime relazioni sindacali con la *governance* aziendale chiedendo, tra l'altro, la revoca della decisione di sospendere i contratti con le aziende fornitrici;

considerato, inoltre, che:

nel corso dell'ultimo decennio la produzione si è ridotta sensibilmente, passando dalle 8,5 milioni di tonnellate del 2011 ai 3 milioni del 2022;

gli interventi di ricapitalizzazione, resi operativi dall'articolo 1 del presente decreto, sebbene vengano presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, appaiono con ogni evidenza come un modo per ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni. Ne è dimostrazione lampante il fatto che il Governo abbia provveduto a rimuovere il vincolo del dissequestro come condizione indispensabile per l'aumento di capitale;

il decreto in esame appare, rispetto agli interventi normativi precedenti, ancor più sbilanciato verso la sola salvaguardia della produzione senza introdurre alcuna disposizione a tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini di Taranto e dell'ambiente. Non vi è infatti traccia di norme poste a tutela del diritto alla salute, a partire dalla introduzione di una valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario degli impianti in esercizio, che stabilisca in maniera scientifica e con certezza il livello di produzione senza rischi inaccettabili per la salute di lavoratori e cittadini e per l'ambiente;

il Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 marzo 2014, nonostante le revisioni apportate e le proroghe concesse, risulta ad oggi ben lontano dal vedere attuazione e sembra essere diventato, nel corso degli anni, quasi un mero pretesto per concedere l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa di coloro che avrebbero il compito di rendere gli impianti sicuri per i lavoratori e per l'ambiente;

inoltre, se da un lato gli stabilimenti *ex* ILVA vengono dichiarati impianti di interesse strategico nazionale, dall'altro rimangono ancora esclusi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA);

ritenuto che:

appaiono con ogni evidenza le inadempienze contrattuali del socio di maggioranza;

non sussistono garanzie circa la sostenibilità ambientale e sanitaria degli impianti, il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione e la salvaguardia dei lavoratori dell'indotto,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di sottoscrivere un accordo di programma finalizzato all'adozione di interventi che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la ridu-

zione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto siderurgico, il sostegno ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto e la definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana;

a porre in essere ogni iniziativa utile ad accelerare, quanto più possibile, il passaggio dell'azionista pubblico al 60 per cento del capitale di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., a garanzia dei livelli occupazionali e del risanamento ambientale.

G/455/3/9

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

considerato che:

il gruppo SANAC S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è *leader* in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV);

nel 1995 SANAC è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società ILVA, di cui SANAC faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo SANAC;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;

considerato inoltre che:

SANAC S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto *ex-Ilva* di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia. Pertanto, ad oggi, il

gruppo Acciaierie d'Italia non ha fatto ripartire le commesse e presenta una situazione debitoria nei confronti di SANAC che ha determinato una fragilità economica finanziaria di SANAC medesima. Inoltre, i materiali refrattari che Acciaierie d'Italia acquista provengono da fornitori internazionali, i quali, a loro volta, subappaltano tali ordini a SANAC;

attualmente il gruppo SANAC conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati i quali, a seguito di una comunicazione inviata ai sindacati in data 16 gennaio 2023, rischiano la perdita del posto di lavoro. La struttura commissariale ha infatti indicato come possibile strategia la sospensione della produzione da aprile in due unità produttive e dopo circa due mesi la sospensione dell'attività produttiva degli altri due stabilimenti. È di tutta evidenza come la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC contribuirebbe, quanto meno nell'immediato, a dare maggiori garanzie di prosecuzione dell'attività degli stabilimenti del gruppo e di tutela dei posti di lavoro;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione utile a garantire la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC quanto più celermente possibile, anche mediante le risorse derivanti dalla sottoscrizione da parte di Invitalia degli ulteriori apporti di capitale finalizzati ad assicurare la continuità produttiva dell'impianto siderurgico di Taranto;

a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantire la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC, in modo da assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva degli stabilimenti del gruppo SANAC s.p.a e, quindi, il mantenimento dei livelli occupazionali.

G/455/4/9

NOCCO, ZULLO, ANCOROTTI, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (A.S. 455);

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame interviene sulla procedura speciale di ammissione immediata (cosiddetto accesso diretto) all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

considerato che:

nel suo complesso, il decreto-legge oggetto di conversione assume come obiettivo di tutela primaria la patrimonializzazione della Società Ac-

ciaieria d'Italia, consegnando nelle mani di Invitalia uno strumento di finanziamento in conto soci da convertire in capitale sociale su richiesta della medesima;

i dati registrati al 2 febbraio 2023 evidenziano che Acciaierie d'Italia ha accumulato una situazione debitoria nei confronti delle imprese esterne pari a circa 110 milioni di euro e che, in linea di principio, dovrebbero trovare garanzia nel capitale sociale della Società;

il nuovo apporto di liquidità, alla luce delle evidenze debitorie, potrebbe non trovare una piena soddisfazione degli stessi con ricadute irreversibili soprattutto sulle PMI, che caratterizzano in gran parte il tessuto socio economico del nostro sistema produttivo nazionale;

si necessita l'introduzione di uno strumento a carattere emergenziale, volto ad evitare ulteriori aggravamenti della forte crisi di liquidità delle aziende fornitrici principalmente appartenenti all'area tarantina, già definita «area di crisi industriale complessa» con decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 e regolamentata con la normativa ILVA emanata nel 2015, evitando quindi nuovi effetti domino sul sistema economico e sociale nazionale;

valutato inoltre che:

incidentalmente, nel prendere atto di quanto introdotto dall'articolo 2 del decreto, giova ricordare che il 15 luglio 2022, dopo una proroga di quasi due anni, è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, noto in sigla come CCIII), nel testo modificato dal cosiddetto decreto correttivo (decreto legislativo 83/2022), che ha recepito la direttiva europea *Insolvency*;

impegna il Governo:

ad individuare presso Cassa Depositi e Prestiti Spa, all'interno del Piano strategico dedicato al sostegno alle filiere strategiche, gli strumenti finanziari più idonei atti a smobilizzare i crediti vantati dalle aziende esterne nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa e supportare in linea generale le piccole e medie imprese (PMI) dell'indotto con idoneo fondo di garanzia istituito con legge di bilancio 2023.

Art. 01.**01.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Tavolo istituzionale e Accordo di programma)*

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, della Regione Puglia, della provincia e del Comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;

l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;

n) istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;

o) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

p) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

3. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 1 è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al presente articolo.».

Art. 1.**1.1**

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "900 milioni di euro per l'anno 2020", sono inserite le seguenti: "e 200 milioni di euro per l'anno 2023";

2) dopo le parole: "a sostegno delle imprese" sono inserite le seguenti: ", con particolare riferimento alle PMI,"»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "54 per cento"».

1.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale finalizzati all'acquisizione, entro il 31 dicembre 2023, della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., nel limite massimo di 705.000.000 di euro, al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione degli impianti siderurgici qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché per sostenere il rilancio occupazionale e industriale dei medesimi.".

b) al comma 1-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale finalizzati all'acquisizione, entro il 31 dicembre 2023, della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Hol-

ding S.p.A., al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione degli impianti siderurgici qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché per sostenere il rilancio occupazionale e industriale dei medesimi, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter."».

1.3

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «da convertire» aggiungere le seguenti: «entro il 31 dicembre 2023,»;*

b) *dopo le parole: «su richiesta della medesima» aggiungere le seguenti: «, al fine di acquisire la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.,»;*

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.," sono aggiunte le seguenti: "la risalita della produzione, nonché il rilancio occupazionale e industriale dell'impianto medesimo."».*

1.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.," sono aggiunte le seguenti: "nonché per la risalita della produzione, il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale."».

1.5

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e, al medesimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", provvedendo in via prioritaria al pagamento delle imprese fornitrici di Acciaierie d'Italia S.p.a"».

1.6

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico,».

1.7

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «su richiesta della medesima» *aggiungere le seguenti:* «, al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché il rilancio occupazionale e industriale dell'impianto medesimo.».

1.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali risorse sono finalizzate ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.».

1.9

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 1-*quinqüies*, sono aggiunti i seguenti:

1-*sexies*. Gli interventi di cui ai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quinqüies* sono subordinati alla verifica, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, dell'avvenuto saldo dei debiti contratti da Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali, quando il credito verso Acciaierie d'Italia S.p.A. costituisca una delle principali cause della crisi aziendale in corso.

1-*septies*. Le limitazioni di cui al comma 1-*sexies* si applicano anche nel caso in cui, pur in assenza di formale procedura concorsuale, il debito contratto da Acciaierie d'Italia S.p.A. sia tale da comportare per l'impresa creditrice il rischio che la situazione debitoria possa recare pregiudizio ai livelli occupazionali o alla continuità produttività e alla continuità aziendale.

1-*octies*. Per le finalità di cui ai commi 1-*sexies* e 1-*septies*, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati i tempi e le modalità per consentire all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia il controllo nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A."».

1.10

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 1-*quinqüies*, è inserito il seguente:

1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinqüies*, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative. L'accordo di programma di cui al presente comma disciplina la realizzazione dei seguenti interventi straordinari: la progressiva chiusura delle fonti inquinanti; l'adozione di un nuovo piano di riconversione industriale, corre-

dato di cronoprogramma, che preveda la realizzazione di impianti ecosostenibili e forni elettrici alimentati a idrogeno verde ovvero ad energia prodotta da fonti rinnovabili, il risanamento e la tutela ambientale e sanitaria delle aree, l'adozione di misure a favore dei lavoratori e delle imprese dell'indotto, nonché di miglioramento della qualità della vita urbana e per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città e dell'area di Taranto."».

1.11

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 1-*quinqüies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinqüies*, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato all'adozione di interventi straordinari per: la salvaguardia e la tutela ambientale, necessari ai fini dell'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali; la salvaguardia dei livelli occupazionali; la riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto; il sostegno ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto; la definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana."».

1.12

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 1-*quinqüies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinqüies*, è subordinata al rispetto, da parte del sito produttivo

medesimo, delle linee guida sulla qualità dell'aria 'WHO global air quality guidelines' dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021."».

1.13

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva della filiera dell'acciaio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, gli stabilimenti della società SANAC S.p.A. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

1-ter. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia è autorizzata a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo degli impianti della società SANAC S.p.a., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi del comma 1-bis.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.14

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di potenziare le attività di soluzione delle crisi aziendali, nonché di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2023.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.15

DAMANTE, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di salvaguardare i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, all'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 1,39 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.16

SILVESTRONI, ANCOROTTI, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese che svolgono attività industriale nel settore aerospaziale, per le quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.».

Conseguentemente al Capo I dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti: «e al settore aerospaziale».

1.17

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese che svolgono attività industriale nel settore aerospaziale, per le quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985 n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.».

Conseguentemente, al Capo I, dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti: «e al settore aerospaziale».

1.18

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese che svolgono attività industriale nel settore aerospaziale, per le quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985 n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al settore aerospaziale».

1.19

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il necessario sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stabilimenti delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici di Taranto, sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. A seguito della dichiarazione di interesse strategico nazionale, i crediti vantati dalle predette imprese, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente, e relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale e a tutela della salute, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma subordinati alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile.».

1.20

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese in favore dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di amministrazione straordinaria.».

1.21

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) presenta annualmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.».

1.22

Sabrina LICHERI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva della filiera dell'acciaio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli stabilimenti della società SANAC s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

1.0.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Disposizioni in materia di facilitazione della riconversione industriale di grandi stabilimenti produttivi)*

1. Al fine di prevedere e di incentivare la riconversione industriale degli stabilimenti produttivi nel rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione, di incremento dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché di indipendenza energetica, così come definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 – PNIEC, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera *hhh*), è inserita la seguente:

"*hhh-bis*) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o sciami termici."

b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis.*(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)*

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da

fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale *stand-alone* e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica *off-shore*;

2) dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).».

Art. 2.

2.1

MAGNI, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Amministrazione straordinaria delle società partecipate*) –
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'arti-

colo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie."».

2.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Nei casi di» fino a: «successivi quindici giorni» con le seguenti: «Nei casi di società partecipate dallo Stato, l'ammissione immediata alle procedure di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie.».

2.3

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: «30 per cento delle quote societarie,» inserire le seguenti: «nonché il 50 per cento del diritto di voto,».

2.4

GIACOBBE, MARTELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate qualora non sia stato redatto un Piano finalizzato al rilancio industriale ed occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

– *alla lettera a), sostituire le parole: «solo ove non siano prodotte» con le seguenti: «, solo ove non si siano prodotte»;*

– *alla lettera b), capoverso b-ter), sostituire le parole: «e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a» con le seguenti: «e in particolare, per il 10 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività» e sostituire le parole: «; per il rimanente 15 per cento al completamento» con le seguenti: «, e, per il rimanente 15 per cento, avendo riguardo al completamento».*

3.2

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, lettera b), al capoverso «b-bis)», premettere il seguente:

«b.1) nei casi di società partecipate dallo Stato, il compenso spettante ai sensi della lettera b) è parametrato al fatturato dell'impresa, con esclusione delle quote di finanziamento statale e secondo importi minimi e massimi definiti in relazione alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e all'efficacia delle iniziative per il rientro in azienda delle unità di personale dipendente in cassa integrazione;».

3.3

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «b-ter)» con il seguente:

«b-ter) subordinazione del 50 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge

3 aprile 1979, n. 95; per il 20 per cento all'adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e per il rimanente 20 per cento all'adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari, con priorità al pagamento dei debiti nei confronti di soggetti che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica.».

Art. 4.

4.1

PAROLI, SILVESTRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Compensi dei commissari straordinari di grandi imprese*)
– 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Nei casi riguardanti grandi imprese alle quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale".

2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.».

4.2

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, capoverso «2-bis», premettere le seguenti parole:* «Nei casi riguardanti grandi imprese per le quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si applicano agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della norma"».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di grandi imprese per le quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».

4.3

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere» con le seguenti: «In ogni caso, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono eccedere».

4.4

ANCOROTTI, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Nei casi riguardanti grandi imprese alle quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 per singolo amministratore, anche in caso di incarico collegiale".

1-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n.14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le previsioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della norma"».

4.0.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno alle imprese dell'indotto)

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno alle imprese fornitrici)

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.».

Art. 5.**5.1**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 6, 7 e 8.

5.2

Sabrina LICHERI, TURCO, Barbara FLORIDIA, NATURALE, SIRONI, NAVE

Sopprimere l'articolo.

5.3

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA, LA MARCA

Sopprimere l'articolo.

5.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5.5

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*
 - 2) *sopprimere il secondo periodo.*
-

5.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*
 - 2) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'idoneità dei suddetti modelli organizzativi deve risultare verificabile in sede di attuazione, con diretto riferimento ai beni giuridici lesi dagli illeciti commessi».*
-

5.9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*
 - 2) *al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che prevedano l'istituzione di periodici strumenti di verifica».*
-

5.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*
 - 2) *al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che prevedano specifici strumenti di verifica della loro attuazione».*
-

5.11

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*
 - 2) *al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «quando istituiscono anche periodici strumenti di verifica».*
-

5.12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non possono essere applicate» con le seguenti: «possono essere applicate anche» e le parole: «se l'ente ha» con le seguenti: «anche qualora l'ente abbia».

5.13

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «se l'ente ha eliminato le carenze organizzative» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «se l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado, ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso.».

5.14

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA, LA MARCA

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: «se l'ente» con le seguenti: «se il soggetto interessato»;*
 - b) *sopprimere il secondo periodo.*
-

5.15

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole «l'ente» con le seguenti: «il soggetto (ente, azienda, società)»;*
- b) *sopprimere le seguenti parole: «Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*

quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.».

5.16

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «l'ente» con le seguenti: «il soggetto (ente, azienda, società)».

5.17

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso».*

5.18

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».*

5.19

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,».

5.20

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunemente efficacemente adoperato in tal senso».

5.21

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo, dopo le parole: «prevenire reati della specie di quello verificatosi» inserire le seguenti: «a condizione che venga preliminarmente effettuata la valutazione di impatto sanitario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

5.22

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che non vi sia un'inchiesta giudiziaria sull'attuazione del Piano ambientale con l'invio di avvisi di garanzia.».

5.23

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».

5.24

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere il secondo periodo.

5.25

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.».

5.26

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente.».

5.27

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il modello organizzativo deve essere idoneo a prevenire reati e deve, in ogni caso, prevedere una combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione e sull'ambiente.».

5.28

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «diretti a» con le seguenti: «idonei a».

5.29

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e».

5.30

NOCCO, ZULLO, ANCOROTTI, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «illeciti commessi.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dell'idoneità del bilanciamento tra le varie esigenze di cui al precedente periodo, e solo per gli impianti siti nel comune di Taranto, sono effettuate le opportune verifiche di ottemperanza delle normative di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 29 settembre 2017, secondo la procedura di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS).».

5.31

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.32

LOPREIATO, TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «è sempre disposta» con le seguenti: «può essere disposta dal giudice».

5.33

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «possa pregiudicare» con le seguenti: «pregiudica»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando dalla prosecuzione deriva un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente.».*

5.34

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «possa pregiudicare» con le seguenti: «pregiudica».

5.0.1

MAFFONI, ANCOROTTI, AMIDEI, FALLUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Articolo 5-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", al comma 3, le parole: "precedenti esperienze", sono sostituite dalle seguenti: "almeno una precedente esperienza"».

5.0.2

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Articolo 5-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14)*

1. All'articolo 13, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole: "precedenti esperienze", sono sostituite dalle seguenti: "almeno una precedente esperienza"».

5.0.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Articolo 5-bis.***(Misure in materia di impatto sanitario)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti" sono inserite le seguenti:

"gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché"».

5.0.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Misure in materia di valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto superiore di sanità, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

5.0.5 (testo 2)

ANCOROTTI, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Contributo alle imprese energivore che operano nei settori della difesa e dei servizi di comunicazione elettronica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, diretto e indiretto, nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 15.250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.0.5

ANCOROTTI, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Articolo 5-bis.***(Contributo alle imprese energivore che operano nei settori della difesa e dei servizi di comunicazione elettronica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 15.250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 6.**6.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Sopprimere l'articolo.***6.2**

Sabrina LICHERI, TURCO, Barbara FLORIDIA, NATURALE, SIRONI, NAVE

*Sopprimere l'articolo.***6.3**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sostituire il terzo periodo con il seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze

di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.».

6.4

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», apportare le seguenti modifiche:

a) *al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «non evitabile con alcuna prescrizione»;*

b) *al quinto periodo, alle parole: «Il giudice autorizza» premettere le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,» e sostituire le parole: «si è ritenuto realizzabile» con le seguenti: «è realizzato».*

6.5

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «non evitabile con alcuna prescrizione».

6.6

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quarto periodo, sostituire le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» con le seguenti: «o per l'ambiente».

6.7

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sopprimere il quinto periodo.

6.8

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quinto periodo, sostituire le parole: «si è ritenuto realizzabile» con le seguenti: «il giudice ha ritenuto realizzabile».

6.9

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sesto periodo, sostituire le parole: «il provvedimento di cui ai periodi precedenti» con le seguenti: «il provvedimento di cui al periodo precedente».

6.10

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-bis.2».

6.11

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, capoverso «1-bis.2» primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale.».

6.12

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, capoverso «1-bis.2», sopprimere le parole da: «, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del capoverso.

Art. 7.

7.1

TURCO, Barbara FLORIDIA, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Sopprimere l'articolo.

7.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Sopprimere l'articolo.

7.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

7.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «1. Salvo che in caso di dolo, negligenza o colpa.»

7.5

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo che in caso di dolo, ».

7.6

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «Chiunque agisca al fine di dare» con le seguenti: «Chiunque dia»;*
 - b) *dopo le parole: «un provvedimento» inserire le seguenti: «del giudice».*
-

7.7

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA

Al comma 1, dopo le parole: «non è punibile» aggiungere le seguenti: «salvo per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute».

7.8

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondono all'esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale. In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.».

7.9

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.».

7.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che da ciò non derivi un danno ambientale o sanitario.».

7.11

TURCO, NATURALE, LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente.».

7.0.1

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Per il mede-

simo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al *Cloud Computing*.».

7.0.2

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

7.0.3

DAMIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Gestione dei beni sequestrati)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"5-*sexies*. Per garantire il supporto nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, le banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, sono tenute ad aprire un conto corrente intestato alla procedura nonché a mantenere in piena operatività i rapporti bancari esistenti alla

data del sequestro salvo l'eventuale non subentro nei relativi rapporti autorizzata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del presente decreto."».

Art. 8.

8.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Sopprimere l'articolo.

8.2

TURCO, Barbara FLORIDIA, NATURALE, Sabrina LICHERI, SIRONI, NAVE

Sopprimere l'articolo.

8.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute del 27 marzo 2019.

1-bis. Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS.».

8.4

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con esclusione del limite temporale ivi indicato».

8.5

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Il Piano di cui al comma 1 è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis.1*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1-*ter*, lettera *a*), del presente decreto.

1-*ter*. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

"*b-bis.1*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA);";

b) all'articolo 29-*ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).";

c) all'articolo 29-*duodecies*, comma 1, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIAS,"».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario».

8.6

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "WHO global air quality guidelines" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di qualità dell'aria».

8.7

SIRONI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'autorità competente, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, richiede una valutazione di impatto sanitario (VIS) in conformità alle linee guida adottate dal Ministero della salute.».

8.0.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Accordo di programma)

1. Al fine di garantire la celere attuazione dei progetti concernenti l'area di Taranto, così come individuata dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazio-

nale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di concerto con la Regione Puglia e il Sindaco di Taranto, una "Cabina di regia" per la definizione di un accordo di programma per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3.

2. Alla "Cabina di regia" di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni centrali e locali interessate, i rappresentanti di Acciaierie d'Italia S.p.A., i delegati delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i rappresentanti degli operatori economici del territorio e, in particolare, delle imprese che hanno quale unico o principale committente Acciaierie d'Italia S.p.A.

3. L'accordo di programma di cui al comma 1 definisce le iniziative, anche legislative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'assetto azionario per favorire il passaggio della maggioranza al socio pubblico;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

4. Fino all'adozione del piano industriale di cui al comma 3, lettera h), è fatto divieto di disporre lo stanziamento di ulteriori risorse pubbliche

per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico di interesse nazionale di Taranto.».

8.0.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)

1. Nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale è prevista la predisposizione da parte del proponente di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

8.0.3

SIRONI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1), dell'allegato II, alla presente Parte e per i progetti riguardanti", sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché"».

8.0.4

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Articolo 8-bis.***(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti" sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché".

8.0.5

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Articolo 8-bis.***(Contributo straordinario per le spese energetiche)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 4.575.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «Dalle disposizioni del presente decreto» inserire le seguenti: «, ad esclusione dell'articolo 8-bis,».

8.0.6

PAROLI, SILVESTRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Contributo straordinario per le spese energetiche)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

8.0.7

RONZULLI, PAROLI, SILVESTRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di tassazione relativa all'agroenergia)

1. Per il solo periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai soli fini fiscali si intende il minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 relativamente all'anno 2021 e il valore di 120 euro/MWh.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

COORD.1

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: «autorizzata a sottoscrivere» sopprimere il segno di interpunzione: «,» e sostituire le parole: «aumenti di capitale sociale o finanziamento» con le seguenti: «aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti»;

all'articolo 5, comma 1:

– alla lettera c), sostituire le parole: «in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva» con le seguenti: «in luogo della misura cautelare interdittiva»;

– alla lettera d), capoverso «1-ter», dopo le parole: «stabilimenti industriali» inserire le seguenti: «o parti di essi», sopprimere le parole: «o loro parti,» e sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo»;

all'articolo 6, comma 1:

– all'alinnea, sostituire le parole: «delle disposizioni di attuazione» con le seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie»;

– al capoverso «1-bis.1», terzo periodo, sostituire le parole: «giudice detta le prescrizioni» con le seguenti: «il giudice detta le prescrizioni».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 19

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,50

(sospensione: dalle ore 16 alle ore 16,15)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CRUI), DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA), DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (IIT), DI NETVAL – RESEARCH UNIVERSITIES NETWORK, DI RI-NOVA – AGRICOLTURA, AMBIENTE ALIMENTAZIONE, DELLA FONDAZIONE TOSCANA LIFE SCIENCES, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DOCUMENTALISTI BREVETTUALI (AIDB), DELLA FONDAZIONE TELETHON, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CONSULENTI ED ESPERTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DI ENTI O IMPRESE (AICIPI), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (INDICAM) E DELL'ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 411 (MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 18,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA), DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE WWF ITALIA, LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU), GREENPEACE ITALIA E LEGAMBIENTE E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI E MIGLIORAMENTI FONDARI (ANBI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 17 (AGRICOLTURE CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)